

STATUTO PER ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, ENTE NON COMMERCIALE
"GIULIASMILE - APS"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata:

"GiuliaSmile - APS" con sede in via Diolaiuti 22, nel Comune di Monsummano Terme (Pistoia).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono:

attività di assistenza, inclusione sociale e tutela dei diritti di Giulia Toccafondi Ambrosini (nata a Firenze il 07/07/2020) per ogni sua necessità o bisogno di tipo pratico, emotivo, fisico, socio-relazionale e di altro genere. Nello specifico l'Associazione si propone di effettuare attività di promozione sociale al fine di far acquisire a Giulia un adeguato livello di benessere fisico e psicologico e una buona qualità della vita, oltre a favorirne l'inserimento nel sociale e per reperire i fondi a sussidio di assistenza, trattamenti medici, terapie in ambito privato, oltre a spese, interventi, degenze e quant'altro correlato alla condizione psicofisica e socio-relazionale di Giulia.

In seconda istanza l'Associazione si propone di effettuare le attività sopra menzionate nei confronti di disabili, con particolare attenzione a soggetti affetti da mutazione genetica STXBP1. Altri soggetti che potranno essere ulteriormente aiutati sono persone con particolari difficoltà fisiche, psicologiche e sociali o individui in stato di indigenza e/o abbandono che verranno scelti a discrezione del Consiglio Direttivo, dando priorità a situazioni ben conosciute da parte del Consiglio o degli associati. Al fine di perseguire le finalità statutarie, l'Associazione può ricorrere sia ai canali tradizionali, quali volantinaggio, affissioni, pubblicità, raccolta fondi, organizzazione eventi, ecc. che telematici e Social (sito internet e blog, crowdfunding, donazioni continuative-regolari e/o singole, ecc.). È prevista inoltre la facoltà di ricorrere alla distribuzione di gadget e articoli promozionali riportanti il logo dell'Associazione al fine di favorire sia la raccolta fondi che la diffusione di immagine della stessa. Gli introiti delle attività di raccolta fondi tramite eventi, donazioni, ecc., dedotte le spese, saranno destinati per le attività istituzionali, e la destinazione debitamente annotata nei rendiconti annuali.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego deve essere motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e contatti (ad es. telefono e/o email) impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare entro i primi 6 mesi dell'anno in corso la quota sociale annuale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il mancato versamento della quota sociale comporta il decadimento della qualifica di socio.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità e attitudini personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta (anche tramite canali telematici) al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con comunicazione scritta (anche telematica) all'interessato. È prevista la possibilità di appello scritto al Consiglio stesso da parte dell'interessato entro il termine di 30 gg dal ricevimento della comunicazione. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
4. Il Consiglio direttivo valuta l'ingresso e l'esclusione dei soci. Causa di possibile esclusione è il mancato pagamento della quota associativa annuale o la morte dell'associato. È facoltà del Consiglio direttivo deliberare in merito all'esclusione di un socio che abbia comportamenti non consoni alle finalità istituzionali dell'Associazione tenuti anche all'esterno della stessa ma che siano ben noti e possano arrecare un danno (anche indiretto) materiale, economico, morale e/o d'immagine all'Associazione.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
 - Vice Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (utilizzando canali digitali e/o tradizionali, es. mail, PEC o lettera) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo;
 - fissare l'importo della quota sociale per l'anno successivo;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. In luogo del voto tramite conferimento delega è possibile il voto diretto da parte dell'interessato sia in presenza che con modalità di voto a distanza (es. modalità telematica). Qualora al momento dello spoglio dovessero emergere voti discordanti di uno o più associati espressi sia tramite delega che in maniera diretta sarà ritenuto valido solo quest'ultimo.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e i comportamenti, l'onorabilità e i requisiti morali delle stesse (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci in prima convocazione e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui nella prima convocazione non si raggiunga il numero legale richiesto dei presenti, l'Assemblea viene convocata in seconda convocazione, anche nello stesso giorno. In caso di delibera in seconda convocazione per l'approvazione delle modifiche straordinarie sarà sufficiente il voto positivo della metà più uno dei presenti. L'Assemblea straordinaria, inoltre, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da n. 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto consuntivo.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 10 mandati.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi di altre Associazioni e istituzioni pubbliche o private;
 - e. altre entrate compatibili con la normativa in materia, in particolare quanto previsto all'art. 2 comma 2 del presente Statuto.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi. Eventuali beni mobili o immobili, che non potessero essere intestati all'Associazione ma al legale rappresentante dovranno essere comunque utilizzati per fini strettamente legati a quelli istituzionali dell'Associazione stessa ed in idonee circostanze.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato preferibilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. È consentita una proroga di 90 giorni dal termine sopra detto a condizione che ne venga fatta adeguata pubblicità sul sito dell'Associazione o con documento

cartaceo nella sede dell'Associazione, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data del 30 aprile.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Monsummano Terme (PT) il 08/11/2021:

Presidente: Gabriella Ambrosini

Vice Presidente: Filippo Toccafondi

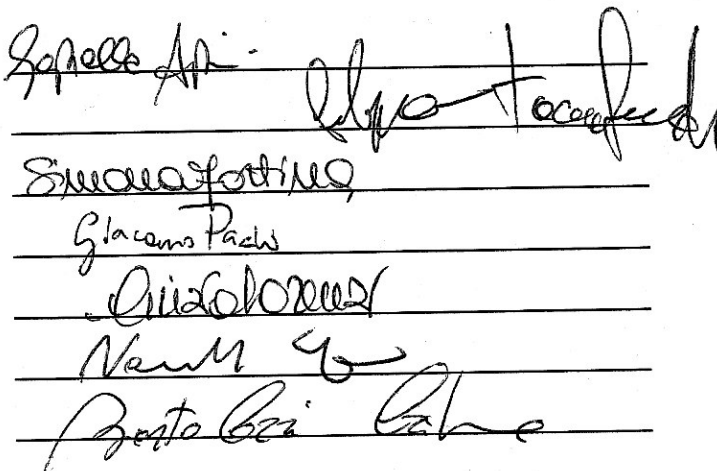
Consigliere: Simona Fortina

Consigliere: Giacomo Pacini

Consigliere: Cinzia Lorenzi

Socio Fondatore: Cristiano Vannelli

Socio Fondatore: Cristiano Bartolozzi


The block contains six handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Gabriella Ambrosini (President), Filippo Toccafondi (Vice President), Simona Fortina (Councillor), Giacomo Pacini (Councillor), Cinzia Lorenzi (Councillor), and Cristiano Vannelli (Founding Member). The signature for Cristiano Bartolozzi is not visible in this block.